

## Decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale

Disegno

### Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### I

Il decreto federale del 4 ottobre 2006<sup>2</sup> concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale è modificato come segue:

#### *Ingresso*

visto l'articolo 13 capoversi 3 e 4 della legge federale del ...<sup>3</sup> concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato;

#### *Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d*

<sup>1</sup> È approvato un credito complessivo di 20,8 miliardi di franchi (livello dei prezzi 2005, esclusi il rincaro e l'imposta sul valore aggiunto) per il completamento della rete di strade nazionali, per l'eliminazione dei problemi di capacità su questa rete, per i contributi federali a favore di misure volte a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati e per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

<sup>2</sup> Il credito è ripartito sui singoli compiti nella maniera seguente:

Compito	Investimenti in milioni di franchi		
	1 <sup>a</sup> tappa approvati	tappe ulteriori bloccati	Totale
d. Contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche	800	0	800

<sup>1</sup> FF 2015 1717

<sup>2</sup> FF 2007 7705

<sup>3</sup> RS ...; FF 2015 1717 1841

II

Il presente decreto non sottostà a referendum.